

## Whistleblower Protection Policy

### Politica di Protezione per i Whistleblower (Segnalatori di Illeciti e Irregolarità)

v. 1.0 – dic. 23

#### Introduzione

**Scopo e Finalità:** Stabilire una politica chiara e dettagliata per incoraggiare e tutelare le persone segnalanti in coerenza con le disposizioni normative italiane, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Questa politica mira a stabilire i principi abbracciati dall'ente nel suddetto ambito, nonché a definire le garanzie e le tutele riconosciute alle persone che dovessero formulare una segnalazione di comportamenti illeciti.

#### 1. Fonte Normativa e Natura dell'Istituto

**Base Legale:** La policy fonda il proprio contenuto dispositivo sul D.lgs. 24/2023, con il quale il legislatore ha di recente ridefinito – recependo la Direttiva UE 2019/1937 – la disciplina delle segnalazioni e della protezione del segnalante, sia nel settore Pubblico che nel settore Privato.

#### 2. Oggetto della Segnalazione

**Ambito di Applicazione:** oggetto della segnalazione possano essere violazioni sia delle normative UE che della legge nazionale. Più specificamente, l'art. 2, lett. a) del D.lgs. 24/2023 specifica il concetto di “violazione”, che consente di circoscrivere e l'ambito delle condotte segnalabili tramite i canali all'uopo disciplinati dal Decreto, tra cui rientrano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, che consistano in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrino nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello organizzativo della Società, se adottato, che non rientrino nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;

5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come indicati all'art. 26, Par. 2 TFUE ("Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"), comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica

l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Il Decreto specifica altresì che le disposizioni in esso contenute **non si applicano** a richieste o rivendicazioni di carattere personale della persona segnalante o denunciante, o comunque attinenti solo al rapporto di lavoro, né a segnalazioni di problematiche in materia di sicurezza e difesa nazionale.

### 3. Canali di Segnalazione e Modalità di Trasmissione

Canali Disponibili: I whistleblower possono utilizzare per le loro segnalazioni la piattaforma presente all'indirizzo <https://cfpsomaschi.trusty.report/>, ovvero un canale protetto, che non fa parte del sito web o della intranet dell'organizzazione, ma è un'applicazione gestita da Trusty AG ed è ospitata su server esterni sicuri. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

### 4. Contenuto delle Segnalazioni

Dettagli Necessari: Ogni segnalazione dovrebbe includere informazioni complete sul segnalante (a meno che lo stesso non opti per l'anonimato), una descrizione dettagliata dell'illecito, le circostanze di tempo e luogo, le identità dei soggetti coinvolti (se note), prove documentali se disponibili, e qualsiasi altra informazione utile per un'indagine approfondita. Lo strumento prevede l'assegnazione di un numero identificativo alla segnalazione, che permette la gestione e l'analisi della medesima e consente, allo stesso tempo, alla persona segnalante di avviare una interlocuzione costante con il responsabile del canale.

### 5. Gestione e Verifica della Segnalazione

Processi di Gestione: Le segnalazioni saranno gestite con la massima serietà e riservatezza. Le indagini saranno condotte in maniera imparziale e tempestiva, coinvolgendo, se necessario, strutture aziendali interne o autorità esterne per un esame completo. Viene garantito alla persona segnalante un impegno di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla formulazione ed un riscontro adeguato entro ulteriori tre mesi.

### 6. Protezione Legale e Antiritorsione

Garanzie di Protezione: I whistleblower sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione, inclusi licenziamenti, demansionamenti o discriminazioni lavorative. La tutela si estende anche alla riservatezza dei dati della persona segnalante, che non possono essere diffusi o condivisi dal responsabile che analizza la segnalazione, e la Privacy, ai sensi del GDPR di fonte europea. La tutela non è riconosciuta al solo autore della segnalazione, ma si estende anche a:

- i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, che operino all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza debba essere mantenuta riservata;
- alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante e che siano legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che operino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali detta persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

L’ente considera nulli e privi di efficacia gli atti ritorsivi adottati nei confronti della persona segnalante in conseguenza della segnalazione.

La tutela è rafforzata dalla previsione di sanzioni disciplinari e legali contro chiunque attui ritorsioni nei confronti dei segnalatori, come anche di chi ometta di fornire riscontro alle segnalazioni inoltrate.

## **7. Responsabilità del Whistleblower**

Responsabilità e Onestà: I whistleblower devono agire in buona fede e veridicità. Segnalazioni false o caluniose possono comportare responsabilità penali e disciplinari. È fondamentale che la presente policy non sia abusata per scopi personali o per danneggiare altri.

## **8. Formazione e Sensibilizzazione**

Programmi di Educazione: Saranno organizzate sessioni formative regolari per informare i dipendenti sulla policy di whistleblowing, sull'importanza dell'integrità e sulla corretta procedura di segnalazione. Tali sessioni saranno volte a creare una cultura aziendale di apertura e trasparenza.

## **9. Monitoraggio e Revisione**

Revisione e Aggiornamento: La policy sarà soggetta a revisioni periodiche per assicurare che rimanga aggiornata con le normative vigenti e le esigenze aziendali. Saranno raccolti feedback per migliorarne continuamente l'efficacia.

## **10. Impegno della Direzione e Contatti**

Supporto e Responsabilità della Direzione: La Direzione si impegna a promuovere e sostenere attivamente questa politica, garantendo risorse adeguate alla sua implementazione e monitoraggio.